



Vincenzo Pitino
Notaio in Carrià

ALLEGATO "B" AL REP. N. 24.327

RACC. N. 16.541

=====

===== **STATUTO** =====

===== **"AMICI DELLA SANITA' PER IL SUD-OVEST DELLA PROVINCIA DI CUNEO – ONLUS ETS"** =====

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE =====

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 460 del 1997 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("codice del terzo settore"), e s.m.i, un'associazione avente la seguente denominazione: =====

===== **"AMICI DELLA SANITA' PER IL SUD-OVEST DELLA PROVINCIA DI CUNEO – ONLUS ETS"** =====

eventualmente siglabile in **A.S.S.O.** =====

2. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la dicitura "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" solo qualora ottenga l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus o l'acronimo "ETS" solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 - del Codice del Terzo Settore . =

3. L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo in conformità agli articoli 9 e 14 del presente Statuto. =====

ART. 2 - NATURA E DISCIPLINA =====

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, in conformità alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile nonché dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e - subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 - dal Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. =====

ART. 3 - SCOPO =====

1. L'Associazione ha carattere di volontariato, è autonoma, è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento alla normativa relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per svolgere la sua attività potrà concorrere con altri Enti pubblici e privati che non abbiano fini di lucro ma che abbiano scopi analoghi. =====

L'associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. =====

2. L'Associazione in particolare svolge la propria attività allo scopo di sostenere e supportare l'attività sanitaria territoriale ed ospedaliera con: =====

a) la raccolta di fondi finalizzata all'acquisizione, di concerto con i diversi responsabili dell'attuale Azienda Sanitaria ASL CN1 e con i responsabili delle Strutture Sanitarie operative, di attrezzature ed apparecchiature mediche; =====

b) l'attivazione di ogni tipo di concreta iniziativa, connessa alla precedente attività, e diretta a: =====

- migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti; =====

promuovere e diffondere la conoscenza e l'applicazione della carta dei diritti del == paziente in ospedale; =====

- migliorare l'umanizzazione delle strutture anche attraverso eventuali acquisizioni di beni, attrezzature e servizi; =====

- contribuire allo sviluppo culturale e scientifico del personale operante nelle realtà funzionali presenti nell'area geografica individuata, attraverso eventi formativi e di-

vulgativi anche rivolti alla popolazione. =====

ART. 4 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI =====

L'Associazione intende perseguire, rimossa qualsiasi intento lucrativo, esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e di beneficenza. =====

In particolare l'attività dell'Associazione ha lo scopo di concorrere al sostegno delle attività delle strutture territoriali ed ospedaliere nell'area geografica del distretto "SUD-EST" dell'ASL CN1. L'Associazione opererà quindi sia per incrementare e integrare risorse e strumentazioni destinate alle strutture territoriali ed ospedaliere del distretto "SUD-EST" dell'ASL CN1 sia per migliorare e garantire lo standard dei servizi erogati. =====

L'Associazione svolgerà inoltre attività divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le attività sanitarie del distretto "SUD-EST" dell'ASL CN1 e in particolare verso quelle ospedaliere nell'ambito del territorio del distretto. =====

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'Associazione si propone di: =

- promuovere manifestazioni, eventi, iniziative di comunicazione in ambito sociale e culturale allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali; =====
- istituire ed erogare premi e borse di studio, organizzare corsi di formazione professionale, informazione e divulgazione, dibattiti e convegni finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi. =====

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione, in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte di fondi, anche mediante offerte di beni e servizi. =====

L'Associazione potrà richiedere contributi ad Enti pubblici territoriali e non, a Fondazioni, a Enti privati e a persone fisiche. =====

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purchè nei limiti consentiti dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, dall'art. 5 del Codice del Terzo settore e relative norme di attuazione e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale (quali manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione, etc) purchè svolte nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà sociale enunciate. =====

ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE =====

1. L'Associazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi e allo svolgimento delle proprie attività con: =====

- quote associative e contributi degli Associati; =====
- conferimenti e dotazioni di beni e diritti idonei allo svolgimento delle attività istituzionali; =====
- raccolta di fondi tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini, le attività e i progetti dell'Associazione; =====
- contributi di Enti pubblici territoriali e non, Enti privati, Persone fisiche, Persone giuridiche, Fondazioni pubbliche e private, Associazioni pubbliche e private; =====
- donazioni e lasciti testamentari; =====
- ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 e dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e che concorra ad incrementare l'attivo sociale. =====

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a fa-

vore di altre Onlus. =====

3. Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali. =====

4. L'Associazione per raggiungere il suo scopo, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione per raggiungere i suoi scopi si potrà dotare di proprie strutture e personale dirette ed interne. Inoltre si potrà avvalere di prestazioni in regime di collaborazione libero professionale da parte di professionisti non associati. =====
L'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e patrimoniali necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e sanitario. =====

ART. 6 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO =====

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio di ogni anno e chiude il 31 dicembre. Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria degli Associati con le maggioranze previste dal presente Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale a cui si riferisce. Il rendiconto economico finanziario è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Associato. =====

ART. 7 - ASSOCIATI =====

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità istituzionali e lo scopo e si impegnano concretamente per realizzarle. L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. =====

Gli Associati si distinguono in: =====

- Associati fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;=====
- Associati ordinari: le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all'Associazione; =====
- Associati sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contributi straordinari; =====
- Associati onorari: coloro che hanno reso particolari servizi e/o ottenuto particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione. =====

La qualifica di Associato ordinario e sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro 60 giorni. L'attività svolta dagli Associati a favore dell'Associazione è volontaria e gratuita, senza fini di lucro o interesse personale. =====

E' richiesta agli Associati fondatori, ordinari e sostenitori una quota annua il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo. Ogni Associato è obbligato a versare la quota associativa annua nei tempi e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. La quota associativa è intrasferibile e le quote versate per l'adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. =====

La qualifica di Associato si perde a seguito di decesso della persona fisica e di estinzione o scioglimento delle persone giuridiche ed assimilate. Inoltre la qualifica di Associato si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo con apposita motivata delibera e possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. =====

L'Associato può essere dichiarato decaduto: =====

- per indegnità; =====

- per mancato pagamento della quota annuale; =====

- quando non rispetti il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno e/o svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dall'Associazione. =====

Gli Associati anche se decaduti o comunque cessati, non possono richiedere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti. =====

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento e deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio sociale. =====

Gli Associati (maggiori di età) fondatori, ordinari, sostenitori hanno diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto. Gli Associati onorari possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto. =====

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Gli organi dell'Associazione sono: =====

a) l'assemblea degli Associati; =====

b) il Consiglio Direttivo; =====

c) il Presidente dell'assemblea che è anche Presidente del Consiglio Direttivo; =====

d) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, se nominati. =====

e) il Comitato di Indirizzo, se costituito. =====

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI =====

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annuale ed iscritti nel libro degli associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato con delega scritta. Non sono consentite più di tre deleghe per ogni Associato e comunque non sono consentite deleghe ai membri del Consiglio Direttivo o al revisore legale dei conti. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera, telegramma, telefax, e-mail o altro strumento di comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. =====

L'assemblea: =====

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; =====

- approva il rendiconto economico finanziario; =====

- approva l'eventuale regolamento interno; =====

- elegge e revoca il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti alla loro naturale scadenza o alla sostituzione in caso di dimissioni; =====

- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; =====

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; =====

- delibera lo scioglimento dell'Associazione e/o l'eventuale trasformazione, fusione, scissione; =====

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. =====

L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. =====

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto e per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione. =====

E' ordinaria in tutti gli altri casi. =====

L'assemblea ordinaria viene convocata in relazione alle esigenze associative ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario/bilancio di esercizio entro

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. =====

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata quando almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo o 1/3 degli Associati ne facciano richiesta scritta e motivata fissando l'ordine del giorno. =====

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (fisica o per delega) della metà più uno degli Associati iscritti al libro associati e in regola con il versamento della quota sociale annuale e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. =====

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e/o lo statuto con la presenza di almeno i due terzi degli Associati iscritti al libro Associati e in regola con il versamento della quota sociale annuale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Se prevista la seconda convocazione per l'assemblea straordinaria non si può derogare dalle maggioranze della prima convocazione. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legislazione vigente all'atto della convocazione. =====

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO =====

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che opera in attuazione degli indirizzi generali dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari con un minimo di cinque ed un massimo di sette componenti compreso il Presidente, nominati per la prima volta dagli Associati fondatori nell'atto costitutivo. Tale Consiglio dura in carica per il primo esercizio fino all'approvazione del relativo bilancio. =====

I membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del primo esercizio, sono eletti dall'assemblea tra gli Associati per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. =====

In caso di dimissioni, esclusione, decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo lo stesso coopterà altri membri in sostituzione. Essi dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. =====

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. =====

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'assemblea unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo. =====

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. =====

In particolare il Consiglio Direttivo : =====

- nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere;=====
- provvede all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione ove non siano di competenza esclusiva dell'assemblea; =====
- predispone lo schema di bilancio annuale;=====
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;=====
- delibera sull'entità annuale delle quote associative;=====
- delibera l'acquisto di beni e servizi, nonché sull'eventuale assunzione di dipendenti e/o collaboratori esterni; =====

- reperisce fondi per il raggiungimento dei fini associativi e delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere; =====
- istituisce, ove opportuno, eventuali Comitati tecnico-scientifici, con funzioni consultive, per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche; =====
- può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente, al segretario/tesoriere o a singoli componenti il Consiglio; =====
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.=====

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai componenti il Consiglio e al Revisore legale, se nominato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima. =====

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-teleconferenza. ===

ART. 11 - PRESIDENTE =====

- Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato del Consiglio stesso, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Per la prima volta è nominato dagli Associati fondatori nell'atto costitutivo e dura in carica sino all'approvazione del primo bilancio sociale. =====
- Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.=====
- Convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo.=====
- Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive e/o deleghe di tali organi e ne esegue le delibere. =====
- Esercita un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Associazione. =====
- In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva. =====
- In caso di sua assenza o di impedimento i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età. =====

ART. 12 - REVISORE LEGALE DEI CONTI =====

Il Revisore legale è scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Giustizia e dura in carica tre anni ed è riconfermabile senza limitazioni. Il primo Revisore, se nominato nell'atto costitutivo dura in carica per il primo esercizio sociale sino all'approvazione del relativo bilancio. =====

Il revisore dei conti ha le seguenti funzioni: =====

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. =====
- assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell'esercizio del controllo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa; esprime il suo parere mediante apposita relazione al bilancio. =====
- riferisce al Consiglio Direttivo di ogni rilievo riscontrato.=====

ART. 13 - GRATUITA' DELLE CARICHE =====

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Associazione sono assunte ed assolte a titolo gratuito e non è previsto il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata. =====

ART. 14 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO =====

L'eventuale estinzione o scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente statuto. =====

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del codice del terzo settore. =====

ART. 15 RINVIO =====

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché le disposizioni legislative su Associazioni e Enti del terzo settore. =====

F.to Mariangela Schellino =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====

=====